



**COMUNE DI LIMANA (BL)**

***REGOLAMENTO  
GENERALE DELLE  
ENTRATE COMUNALI***

# **INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO II – RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE**

**TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità, equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni, nonché alle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, comma 794 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nella presente disciplina non è inclusa la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata in convenzione dall'Unione Montana Val Belluna, con sede in Sedico (BL), Via dei Giardini 17.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2020.

### **Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate**

1. Le entrate disciplinate dal presente regolamento sono di natura tributaria e patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
  - IMU
  - TARI

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
  - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
  - IMPOSTA DI SOGGIORNO
  - IMPOSTA DI SCOPO
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
  - LAMPADE VOTIVE
  - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
  - ONERI DI URBANIZZAZIONE
  - FITTI COMUNALI

### **Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo per le entrate tributarie**

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso ovvero l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'art. 19 del D. Lgs n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento indicati al comma 1 assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per la proposizione del ricorso. Non si provvede pertanto alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, ovvero trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di

accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lettera d), della L. n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 6 – Interessi moratori**

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento.

## **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica**

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
  - a. una quota a titolo di oneri riscossione
    - pari al 3 (tre) per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di Euro 300,00,
    - pari al 6 (sei) per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di Euro 600,00;
  - b. una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, costo che comprende anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie ed i diritti, gli oneri ed le ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlate alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Articolo 8 – Responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "responsabili".

2. Spettano al responsabile delle entrate tributarie, secondo disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, verifica, controllo, riscossione ordinaria e coattiva, accertamento, recupero e irrogazione di sanzioni.
3. I responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al R. D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al responsabile del tributo relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia affidata a terzi, il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.



## **Articolo 9 – Istanze di rateizzazione**

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad Euro 50,00.

## **Articolo 10- Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione**

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
  - a. sino ad Euro 100,00: sino a 2 rate mensili;
  - b. da Euro 100,01 ad Euro 500,00: sino a cinque rate mensili;
  - c. da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00: sino a dieci rate mensili;
  - d. da Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00: sino a quindici rate mensili;
  - e. da Euro 2.000,01 ad Euro 4.000,00: sino a diciotto rate mensili;
  - f. da Euro 4.000,01 ad Euro 6.000,00: sino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre Euro 6.000,01 sino a trentasei rate mensili.

La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:

- a. per le persone fisiche e le ditte individuali deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare che viene stabilito in Euro 18.000,00 (diciottomila).
- b. per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e le società di persone deve essere allegata una relazione economico/patrimoniale attestante lo stato di crisi, sottoscritta dal legale rappresentante, risalente a non oltre i 2 mesi dalla data di presentazione della istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale il Comune procede.

## **Articolo 11 – Procedura di rateizzazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 dell'art. 10, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
2. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'art. 6 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
5. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

## **Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione**

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde

il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

### **Articolo 13 – Discarico dei crediti inesigibili**

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al servizio ragioneria del comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più annualità, è inferiore ad Euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 15 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a. qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b. quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
  - c. altre circostanze debitamente ed analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

## **Articolo 16 – Rimessione in termini**

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali ed imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

## **Articolo 17 – Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 18 – Compensazioni**

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del comune possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
  - l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare;
  - i motivi che hanno originato il credito;
  - il debito che si vuole compensare.
3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

## **Articolo 19 – Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato ovvero dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione quinquennale il rimborso delle somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

## **Articolo 20 – Limiti minimi di riscossione e rimborso**

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata:

### Entrate tributarie

TARI con esclusione della tassa giornaliera .....	Euro 10,00
IMU .....	Euro 10,00
ICP.....	Euro 10,00
DIRITTI sulle pubbliche affissioni .....	Euro 10,00
TOSAP .....	Euro 10,00

### Entrate patrimoniali

RETTE scolastiche .....	Euro 10,00
MAGGIORI oneri di esproprio .....	Euro 10,00
COSAP .....	Euro 10,00
ALTRE ENTRATE .....	Euro 10,00

2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi sino ad Euro 10,00.

## **TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

### **Articolo 21 – Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla L. n. 212/2000.

## **AUTOTUTELA**

### **Articolo 22 – Istituto dell'autotutela. Presupposti**

1. Pur nel doveroso approccio di *compliance* che l'ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce comunque interesse pubblico il fine di assicurare un'equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
  - a. all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

### **Articolo 23 – Procedura di autotutela**

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
  - a. i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
  - b. si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata

dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quale, tra le altre:
  - a. errore di persona o di soggetto passivo;
  - b. evidente errore logico;
  - c. errore sul presupposto del tributo;
  - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei casi seguenti:



- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - per gli atti che, pur legittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

## **RECLAMO-MEDIAZIONE**

### **Articolo 24 – Reclamo – mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio ai sensi dell'art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1992 per gli atti di accertamento il cui importo non supera Euro 50.000,00.= (cinquantamila/00.=) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi ed eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.
4. In conformità all'art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione con sospensione dei termini di 90 giorni.

5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

### **Articolo 25 – Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2 dell'art. 17bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire soltanto dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1 per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992.

## **INTERPELLO**

### **Articolo 26 – Diritto di interpello**

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio tributi/entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

### **Articolo 27 – Istanza di interpello**

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la possibilità di presentare all'ufficio tributi/entrate del comune istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'interpretazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
  - b. la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza con la chiara formulazione del quesito;
  - c. l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;

d. l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;

e. la firma per sottoscrizione.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

### **Articolo 28 – Risposta dell'ufficio all'istanza di interpello**

1. L'ufficio tributi/entrate provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o al suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'ufficio tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

5. La risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si

estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'ufficio tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Articolo 29 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere effettuato dall'ufficio tributi/entrate su apposita istanza del contribuente.

### **Articolo 30 – Calcolo del ravvedimento operoso**

1. Per sanare la posizione debitoria il contribuente deve versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
  - a. la somma omessa;
  - b. l'importo della sanzione calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;

c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 31 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.